



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Istituto Comprensivo Lucca 4**

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T  
e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it

sito: [www.iclucca4.edu.it](http://www.iclucca4.edu.it)

30-08-2021

Al personale Ata  
Al personale Docente  
All'albo  
Al sito web

Oggetto: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).

La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde COVID-19.

#### **Rilascio certificazione verde COVID-19**

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

#### **Esenzione certificazione verde**

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021/12 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico (o secondo le indicazioni previste all'uopo).

#### **Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.**

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'AppVerificaC19 e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dallo scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto esclusivamente il personale munito di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.

Gli stessi sono tenuti alla compilazione del registro del personale in possesso di Green Pass e di quello eventualmente esentato.

#### **Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19**

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata". Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;
- l'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
- fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite agli indirizzi [www.istruzione.it/iotornoascuola](http://www.istruzione.it/iotornoascuola) e [www.dgc.gov.it/web/faq.html](http://www.dgc.gov.it/web/faq.html)

La presente ha valore di notificazione, pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Emilia Ciampanella  
firmato digitalmente